



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 2 febbraio 2012

Circolare n. **11 /2012**

A tutte le

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**

Con la presente si trasmette la comunicazione dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 000023/12

Roma, 23 gennaio 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Nel Supplemento Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge in oggetto, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 201/2011, di cui si fornisce una sintetica informativa.

Il provvedimento consta di 57 articoli, ripartiti nei seguenti quattro titoli:

- Titolo I – Sviluppo ed equità (articoli 1,2,3,4,5,6 e 6-bis);
- Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (articolo 7, 8 e 9);
- Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici (diviso in otto Capi, articoli 10,11, 11-bis, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-bis e 30);
- Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza (diviso in quattro Capi, articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-bis, 45, 46, 47, 48 e 49).

Le misure adottate, volte principalmente al consolidamento dei conti pubblici, hanno rilievo generale ed interessano, quindi, la totalità dei settori operativi.

Con specifico riferimento alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel provvedimento in rassegna, rilevanza particolare per il settore dello sport assume la norma recata dall'art. 18, la quale, sostituendo l'art. 40, comma 1-ter, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha fatto

venire meno la previsione ivi contenuta della riduzione del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell'allegato C al d.l. appena citato. Regimi che riguardano anche il mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, destinatarie, come noto, di numerose e consistenti forme di agevolazioni fiscali, tra le quali vale un primo luogo citare il regime di cui alla legge n. 398/1991.

In sostituzione dei tagli lineari anzidetti, il novellato comma 1-ter prevede ora che, a partire dal 1° ottobre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21% sono incrementate di due punti percentuali e che dal gennaio 2014, le stesse aliquote IVA subiranno un ulteriore incremento dello 0,5%.

Tra le altre disposizioni di carattere fiscale di rilevanza generale la cui entrata in vigore è stabilita con decorrenze differenziate si segnalano quelle appresso indicate.

Art. 1 – Aiuti alla crescita economica (ACE). Al fine di ridurre lo squilibrio fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, l'articolo consente alle società di capitali e agli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e alle stabili organizzazioni delle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma, di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, un importo corrispondente al rendimento nozionale (RENO) del nuovo capitale proprio, determinato, per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, applicando una percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Dal quarto periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione del rendimento dei titoli obbligazionari pubblici.
L'agevolazione è applicabile anche alle imprese individuali e alle società di persone con le modalità stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani. L'articolo prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, in favore di società ed imprese in genere e di professionisti, la deducibilità dall'IRES e dall'IRPEF, secondo il criterio di cassa, di un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile della spesa per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del d.lgs. n. 446/1997. Dal medesimo periodo di imposta, la deduzione dall'IRAP prevista dal menzionato art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446/1997, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni assunti anche prima del 2012 a tempo indeterminato, passa a 10.600 euro ed è elevata a 15.200 euro per le aree svantaggiate.

- Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali. Con l’inserimento dell’art. 16-bis nel TUIR viene confermata stabilmente la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Le nuove regole, che confermano per larga parte quelle vigenti al 31 dicembre 2011, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
- Art. 9 – Imposte differite attive. La disposizione, apportando modifiche all’art. 2 del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, consente di trasformare alcune tipologie di imposte differite attive in crediti d’imposta.
- Art. 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza. Delle disposizioni recate dall’articolo in trattazione, ai contribuenti che applicano gli studi di settore interessano le norme del comma 9, le quali prevedono che nei confronti dei soggetti risultanti congrui e coerenti vengono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici; vengono altresì anticipati di un anno i termini di decadenza dell’azione di accertamento e l’accertamento sintetico risulta possibile soltanto quando il reddito complessivo accertabile si discosta di almeno un terzo da quello dichiarato.
Di interesse per la generalità dei contribuenti appaiono le norme dei commi 13-bis e 13-ter, le quali, integrando l’art. 19 del DPR n. 602/1973, consentono, in caso di comprovato peggioramento di situazioni di obiettiva difficoltà, di prorogare la dilazione di pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo fino ai 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
- Art. 11 – Emerione di base imponibile. La norma stabilisce che:
- nei casi in cui il contribuente, a seguito di richiesta degli uffici finanziari o della Guardia di finanza, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi ovvero fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, è soggetto alla sanzione penale prevista dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. Relativamente all’ipotesi di dati o notizie non rispondenti al vero, la detta sanzione si applica soltanto nel caso si configuri la fattispecie del delitto tributario prevista dal d.lgs. n. 74/2000 (comma 1);
 - a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con la clientela elencati all’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 (conto corrente, costo deposito titoli e/o obbligazioni, conto deposito a risparmio, rapporto fiduciario, cassette di sicurezza, carte di credito, assegni circolari o postali, bonifici bancari, ecc.).
Le modalità di tali comunicazioni sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (commi da 2 a 4).

La norma proroga, poi, al 31 dicembre 2013 il termine per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi del condono, ma hanno omesso i versamenti delle somme al detto titolo dovute (comma 10-bis).

Art. 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all'uso del contante. A modifica dell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, la disposizione pone divieto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, di trasferire somme in contanti o mediante titoli al portatore d'importo pari o superiore a 1000 euro.

L'adeguamento al detto limite dei libretti al portatore va effettuato entro il 31 marzo 2012.

Entro 3 mesi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 in commento, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e loro enti non potranno effettuare operazioni di pagamento delle loro spese in contanti per importi superiori a 1000 euro, ma dovranno provvedervi mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Anche per l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi d'importo superiore a 1000 euro, gli enti predetti dovranno far ricorso esclusivamente a strumenti di pagamento elettronici.

Entro 3 mesi dal 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214/2011 che qui occupa, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, la Soc. Poste Italiane e le associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento devono definire le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, nonché stabilire l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella titolare della carta autorizzata.

Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria. L'articolo dispone l'anticipata istituzione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dell'anno 2012 e fino al 2014 e ne stabilisce l'applicazione a regime dal 2015. L'IMU, analogamente all'ICI che va ad assorbire unitamente all'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati, ha come presupposto il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unica unità pertinenziale per ciascuna delle categorie predette.

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% e moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo poi per 130. Tale moltiplicazione scende a 110 per i coltivatori diretti e imprenditoriali agricoli.

L'aliquota di base IMU è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4%, modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale is protrae la detta destinazione. La detrazione è altresì maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni.

Inoltre i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè per gli immobili strumentali di impresa, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi all'IRES, oppure nel caso di immobili non locati.

Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La norma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la contemporanea soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa costituita da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Alla tariffa in tal modo determinata si applica, poi, una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 14-bis – Disposizioni in materia di riscossione dei comuni. Apportando modifiche all'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011, si dispongono nuove regole in tema di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dei comuni.

Art. 15 – Disposizioni in materia di accise. L'articolo prevede, a decorrere dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. in oggetto, l'aumento delle aliquote delle accise relative ai carburanti per autotrazione, nonché ulteriori ritocchi in aumento delle aliquote delle accise sulla benzina e sul gasolio con decorrenza 1° gennaio 2013.

- Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei. Mediante l'inserimento di un secondo periodo al comma 21 dell'art. 23 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, l'articolo dispone l'inasprimento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica introdotta dal primo periodo del comma anzidetto. A partire dall'anno 2012 la detta addizionale è applicabile sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kilowatt ed è dovuta nella misura di 20 euro per ogni kilowatt superiore a 185. L'addizionale, dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, è ridotta, rispettivamente al 60, al 30 ed al 15% e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
- L'articolo prevede, altresì, che, dal 1° maggio 2012, le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette alla tassa annuale di stazionamento, calcolata per giorno o frazione di esso negli importi indicati nella norma stessa, parametrati alla lunghezza dello scafo dell'unità ripartita in classi da 10,01 metri e oltre 64 metri. Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa non è dovuta per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle di salvataggio e ai battelli di servizio, nonché per le unità nuove con targa di prova e per quelle in attesa di vendita. Sono altresì esenti da tassa le unità da diporto possedute e utilizzate da associazioni di volontariato a soli fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. La tassa, dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità, è ridotta, rispettivamente del 15, 30 e 45%.
- E' istituita anche l'imposta erariale annuale sugli aeromobili, dovuta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità da chi risulta essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. Sono altresì soggetti all'imposta gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio nazionale per oltre quarantotto ore.
- L'imposta non si applica per gli aeromobili di Stato e per quelli ad essi equiparati, per gli aeromobili di linea e del lavoro aereo, nonché per gli aeromobili di proprietà o in esercizio di particolari soggetti, tra i quali vale qui citare l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club locali.
- Art. 17 – Canone Rai. La norma stabilisce l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, nonché altri elementi informativi.
- Art. 19 – Disposizioni in materia d'imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero. Ai sensi dell'articolo in rassegna:

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2012, mediante sostituzione dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e altre modifiche recate al DPR medesimo:
 - a) L'imposta di bollo sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, nonché sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti a risparmio anche postali è fissata annualmente in 34.20 euro se trattasi di persona fisica, ed in 100 euro se trattasi di soggetto diverso da persona fisica. Per il cliente persona fisica l'imposta non è dovuta quando il valore della giacenza media annua non supera 5000 euro;
 - b) L'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relativa a prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, è dovuta nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012, elevata all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 sul complessivo valore di mercato, o nominale, ovvero di rimborso dei prodotti stessi. L'imposta è dovuta, comunque, nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di 1200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5000 euro.
- 2) Le attività finanziarie oggetto di emersione fiscale sono assoggettate ad una imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Per le attività in discorso che alla data del 6 dicembre 2011 non risultano più in essere, è dovuta, per il solo 2012, una imposta straordinaria del 10 per mille;
- 3) A decorrere dal 2011 è istituita una imposta su tutti gli immobili posseduti all'estero da persone fisiche residenti in Italia, anche non cittadini italiani; l'aliquota è dello 0,76% ed è applicata sul valore indicato nell'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato;
- 4) A decorrere dal 2011 è istituita una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. L'aliquota è fissata nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Art. 21 – Soppressione enti e organismi. Delle disposizioni recate dall'articolo in rassegna vale citare **la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Inpdap e dell'Enpals ed il passaggio delle relative funzioni all'INPS.**

Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Di tale articoli, sotto il profilo fiscale, appaiono di un qualche interesse le norme dei commi 31 e 31bis.

Con il primo di tali commi si dispone che, sulle somme eccedenti un milione di euro delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'IRPEF e relative addizionali sono determinate applicando la tassazione ordinaria, anziché la tassazione separata di cui all'art. 19 del TUIR. Con il secondo, integrando le disposizioni dettate dall'art. 18, comma 22-bis del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, si stabilisce che il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici ivi previsto è elevato al 15% per la parte eccedente 200.000 euro.

Art. 28 – Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese.
I commi 1 e 2 del detto articolo prevedono che a decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, passa dallo 0,9% all'1,23% e che la nuova aliquota si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)